

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE NOVEMBRE 2020

SENTENZE SU AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- La designazione anticipata dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall'art. 408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì la finalità di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all'amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall'art. 32 Cost., dagli art. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi.
Cass. Civ. Sez. I Ord., 15-05-2019, n. 12998

- La generica, e peraltro del tutto soggettiva, valutazione di incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi, e la sua condizione di analfabetismo, non giustificano l'adozione di nessuna misura limitatrice della sfera di autonomia della persona, neppure l'amministrazione di sostegno, che ha quali presupposti l'infermità o la menomazione fisica o psichica della persona, oggettivamente verificabili, che determinino l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi.
Cass. Civ. Sez. I Ord., 28-02-2018, n. 4709

- Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c., avverso il provvedimento con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione - proposta dall'amministratore di sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo - ad esprimere, in nome e per conto dell'amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.
Cass. Civ. Sez. I, 07-06-2017, n. 14158

- Ove la persona, seppure molto anziana, abbia sì difficoltà di movimento, ma anche piena consapevolezza degli atti da compiere, e si riveli assistita da famigliari, persone amiche, servizio sociale, non giova l'attivazione, nei suoi confronti, dell'amministrazione di sostegno. opportuno, invero, è il conferimento, a persona di sua fiducia, di procura generale
Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015

- La persona anziana inabilitata alla deambulazione e, dunque, incapace di riscuotere personalmente i ratei pensionistici può essere affiancata da un amministratore di sostegno, essendo sufficiente la sussistenza di mera infermità fisica e non necessariamente una menomazione di carattere psichico
Cass. Pen., sez. VI, 21 luglio 2015, n. 36942

- L'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962

- Il giudice tutelare può nominare amministratore di sostegno persona diversa da quella "illo tempore" designata dal beneficiario al sussistere di gravi motivi (quali, nel caso di specie, la dichiarazione con la quale nel corso del procedimento la beneficiaria, allo stato incapace di intendere e volere, assume di non riporre più fiducia nella persona prescelta, nonché gravi conflitti familiari che presumibilmente costringerebbero la persona designata a operare in continuo e netto contrasto con la famiglia della beneficiaria)
Trib. Udine, Decr., 27 aprile 2012

- L'amministrazione di sostegno - che non presuppone un'infermità mentale grave, ma una menomazione psichica anche temporanea incidente sull'autonomia del soggetto nel provvedere alla cura dei propri interessi - va disposta a tutela di un'anziana che in rapida successione abbia posto in essere vari atti di disposizione patrimoniale a favore di un giovane conosciuto casualmente, registrandosi da un lato uno stato di dipendenza dovuto a un transfert psicologico verso il giovane visto come sostituto del figlio e, dall'altro, l'anomala e interessata interferenza del giovane, con rilevanti conseguenze sul patrimonio della donna
App. Torino, 10 settembre 2008